



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
GB/fp

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE prot. n. 6635 del 15.12.2017

OGGETTO: Esenzioni e agevolazioni PRA in favore degli enti del Terzo settore.

Con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è stato adottato il Codice del c.d. Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

In base all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono considerati enti del Terzo settore *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.

L'art. 4 del citato Decreto Legislativo, dopo aver introdotto una definizione generale dei c.d. enti del Terzo settore, stabilisce nel successivo comma 2 i casi di esclusione. In particolare, non sono enti del Terzo settore le Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro,



nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che le disposizioni relative agli enti del Terzo settore trovano applicazione limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale individuate dall'art. 5 dello stesso Decreto, previa adozione di un regolamento adottato con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositato nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Tra le agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore, l'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede, al comma 5, che *“gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni o ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti”* dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo.

Il successivo comma 7 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 consente a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento di tributi di loro pertinenza. Quindi l'Imposta Provinciale di Trascrizione per le formalità PRA in favore degli enti del Terzo settore può essere ridotta o esclusa dalla rispettiva Provincia o Città Metropolitana titolare del tributo.

Il registro unico del Terzo settore è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45 D.Lgs. n. 117/2017) ed è gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il registro è pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce con proprio decreto la procedura per l'iscrizione e le regole per la conservazione, la tenuta e la gestione del registro. Successivamente, entro 180 giorni dal Decreto ministeriale, le Regioni e le Province autonome disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il registro.

Nelle more della effettiva entrata in funzione del registro unico nazionale del Terzo settore, le agevolazioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 si applicano in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 comma 10 ovvero fino al periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro, alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli



appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della Legge n. 383/2000.

Ciò premesso, in attesa dell'adozione dei regolamenti e degli interventi necessari per l'effettiva operatività del registro unico nazionale, eventuali nuove agevolazioni introdotte nei regolamenti provinciali IPT aventi come riferimento gli enti del Terzo settore troveranno comunque applicazione, in via transitoria dal 1 gennaio 2018, nei confronti delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sopra indicate.

Sarà cura di questo Servizio comunicare, nell'ambito dei consueti aggiornamenti IPT, eventuali novità relative alle agevolazioni per gli enti del Terzo settore introdotte nei singoli regolamenti IPT. Fino all'effettiva entrata a regime del registro unico nazionale, potrà essere utilizzata l'attuale modulistica per le dichiarazioni sostitutive.

Continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le agevolazioni già previste nei singoli regolamenti IPT o disciplinate da specifiche disposizioni di legge. Al riguardo, si fa presente che in base all'art. 8 comma 2 della Legge n. 266/1991 le donazioni e le attribuzioni di eredità o legato in favore delle organizzazioni di volontariato che perseguono esclusivamente fini di solidarietà sono esenti da ogni imposta (quindi anche IPT e imposta di bollo).

Si ricorda, inoltre, che è comunque onere dell'interessato richiedere eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali indicando nella nota di trascrizione il relativo riferimento normativo.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE
Giorgio Brandi